
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (n. COM (2020) 824 definitivo)

Nota integrativa Audizione informale del 4 maggio 2021 di CESI S.p.A.

1. Criteri per la qualifica di progetti di interesse comune (PCI)

Lo scopo principale del nuovo regolamento europeo che sostituirà il regolamento 347/2013 dovrebbe essere quello di favorire la modernizzazione e l'ampliamento delle infrastrutture energetiche europee eliminando le attuali congestioni, garantendo e diversificando gli approvvigionamenti energetici, le fonti di energia e le rotte di approvvigionamento, oltre a incrementare l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili.

Il criterio proposto affinché un progetto possa essere classificato come PCI è che esso permetta di aumentare la capacità di trasferimento di potenza tra due Stati Membri di almeno 500 MW, oltre che dare benefici ripartiti tra almeno due Stati Membri.

I PCI dovrebbero invece mirare ad eliminare le congestioni nelle reti energetiche transeuropee, indipendentemente dal fatto che esse si verifichino alle frontiere politiche degli Stati Membri o all'interno di uno di essi. Questo è il motivo per cui proponiamo di non associare l'aumento della transfer capacity necessariamente alle frontiere, ma tra le zone di mercato che possono essere anche interne ad uno Stato Membro, come illustrato nella mappa seguente con riferimento all'Italia.

Si potrebbe inoltre rivedere al ribasso la soglia minima di aumento di capacità di trasferimento di potenza abbassandola a 200 MW, in coerenza con quanto richiesto per gli accumuli elettrici (225 MW) e gli elettrolizzatori (100 MW).




Fig. 1 – Zone di mercato in Italia

2. Priorità dei PCI

La proposta di nuovo regolamento prevede un ranking tra i PCI e più specificatamente all'Annesso III – par. 2 - comma 14 recita:

“14) Laddove, sulla base degli elenchi regionali ricevuti e tenuto conto del parere dell'Agenzia, il numero complessivo di progetti di interesse comune proposti da inserire nell'elenco dell'Unione risulti superiore al quantitativo gestibile, la Commissione valuta l'opportunità, previa consultazione dei singoli gruppi interessati, di non includere nell'elenco dell'Unione i progetti che occupano gli ultimi posti nella classificazione realizzata dal gruppo di riferimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.”

Si propone di esplicitare che venga assegnata la massima priorità ai PCI che riguardano gli Stati Membri la cui capacità di interconnessione sia inferiore al 15% della capacità installata, come nel caso dell'Italia.

L'obiettivo del 15% non è vincolante, ma è utile che sia raggiunto per favorire gli scambi di energia la cui esigenza è crescente all'aumentare della quota di produzione da fonti rinnovabili non programmabili.

3. Stabilità nel tempo dei progetti qualificati come PCI

Concordiamo con le osservazioni della 10^a Commissione del Senato sul fatto che nella realizzazione di nuove infrastrutture occorra sempre tenere presente l'evoluzione delle tecnologie e delle buone pratiche che possono mitigarne gli impatti ambientali.

Tuttavia, riteniamo utile che si identifichi un tempo limite oltre il quale un progetto già qualificato come PCI non venga più messo in discussione. Ciò al fine di favorire tempi certi per la sua realizzazione e anche per mitigare il rischio finanziario legato all'accesso dei capitali di investimento.

Vi possono essere più soluzioni in tal senso, quali:

- massimo due o tre cicli biennali di approvazione/riapprovazione del progetto come PCI;
- conferma definitiva di un progetto come PCI basato sul fatto che risulti particolarmente profittevole e robusto a fronte delle analisi di sensitività richieste dal Regolamento;
- termine della fase autorizzativa con avvio dei cantieri.

4. Progetti di Mutuo Interesse (PMI) e interazioni con Paesi esterni all'Unione

La proposta di Regolamento introduce per la prima volta il concetto di Progetti di Mutuo Interesse (PMI) tra uno Stato Membro e un Paese esterno all'Unione.

Per la qualifica di un progetto come PMI, si richiede tra le varie condizioni che (art. 4 – par. 2 – comma e) :

“(e) il paese terzo o i paesi terzi coinvolti presentano un livello elevato di allineamento o convergenza normativi al fine di sostenere gli obiettivi politici generali dell'Unione, in particolare per assicurare:

- un mercato interno dell'energia che funzioni correttamente...”.*

Questa condizione rischia de facto di escludere tutte le interconnessioni trans-mediterranee. La clausola è tra l'altro questionabile in quanto non fornisce una definizione chiara e specifica di *“mercato interno dell'energia che funzioni correttamente”*.

Tale impostazione potrebbe penalizzare l'Italia che, per il suo posizionamento geografico al centro del Mediterraneo, è unicamente qualificata per diventare potenzialmente un hub energetico che interconnette l'Europa continentale con il Nordafrica.

Si propone di riformulare tale condizione, evitando di imporre condizioni all'interno di Paesi esterni all'Unione, ma limitandosi a definire le condizioni di reciprocità alla frontiera di interscambio dell'energia così da non distorcere il mercato interno dell'Unione. Ad es. si può imporre che all'energia importata dall'esterno verso l'Unione venga imposto un sovraccosto legato alle emissioni medie di CO₂ per kWh prodotto senza imporre che il Paese terzo adotti un meccanismo ETS come nell'Unione.